



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via Corso Garibaldi 468/A – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 1894960

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cplnd.reggiocalabria@lnd.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 13 del 11 novembre 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 – S.S. 2025/2026

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Provinciale UNDER 17 – s.s. 2025/2026, giorni, orari delle gare e le località dei rispettivi campi di gioco.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

PLAY LND



DATE CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 - S.S.2025 / 2026

Inizio campionato: 24 novembre 2025

Sosta Festività Natalizie: 28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026

Fine campionato: 4 maggio 2026



ORGANICO CAMPIONATO

A.S.D. ACADEMY REGGIO	di	Reggio di Calabria
A.P.D. BRANCALEONE	di	Brancaleone
A.S.D. CATONA CALCIO	di	Reggio di Calabria
A.S.D. MELITO	di	Melito di Porto Salvo
A.S.D. PGS ORATORIO SALESIANO	di	Bova Marina
ASD POL. LIBERTAS TOMMASO MAESTRELLI	di	Reggio di Calabria
A.S.D. POLISPORTIVA BAGALADI	di	Bagaladi
ASD POLISPORTIVA MELITENSE	di	Melito di Porto Salvo
PRO PELLARO	di	Reggio di Calabria

GIRONE UNICO

A.S.D. ACADEMY REGGIO
A.P.D. BRANCALEONE
A.S.D. CATONA CALCIO
A.S.D. MELITO
A.S.D. PGS ORATORIO SALESIANO
ASD POL. LIBERTAS TOMMASO MAESTRELLI
A.S.D. POLISPORTIVA BAGALADI
ASD POLISPORTIVA MELITENSE
PRO PELLARO

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato è fissato per Lunedì 24 Novembre 2025.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

LIMITI D'ETA'

Al Campionato UNDER 17 possono partecipare giovani calciatori/calciatrici nati/e nel **2009** e nel **2010** (possibilità di impiegare giovani che hanno compiuto il 14° anno di età).

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2025/2026

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'**obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:



a) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica

b) Certificato d'idoneità all'attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

TEMPO DI DURATA DELLE GARE

Le gare del Campionato vengono disputate in due tempi di 45' ciascuno

TEMPO DI ATTESA

Il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

DIRITTI DI CLASSIFICA

Le Società PRO PELLARO non ha diritto a classifica, in quanto partecipante al campionato under 17 regionale, pertanto le gare che vedono impegnate detta società non avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime che per tutte le altre inserite nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena efficacia dei provvedimenti disciplinari.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una "causa di forza maggiore".

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo e-mail (cp.reggiocalabria@lnd.it), **entro le ore 13.00 del quinto giorno antecedente la gara.**

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo mail, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara del Campionato UNDER 17 comporterà **l'addebito di € 10,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime due giornate di Campionato, eventuali particolari e indifferibili esigenze saranno singolarmente valutati per la loro approvazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Delegato e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it (Delegazione di Reggio Calabria).

POTERI DELLA DELEGAZIONE

Per ragioni di carattere organizzativo, la Delegazione si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.



UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di gioco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2024/2025, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:



- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale. Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma". Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità. Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte".

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva).

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata. I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;



- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina del campionato è demandata al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€. 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€. 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONAT O/TORNEO	PROVINCIALE E LOCALE
1° rinuncia	25,00
2° rinuncia	51,00



3° rinuncia	77,00
4° rinuncia	103,00

N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme Federali

IL SEGRETARIO
Antonia Casile

IL DELEGATO
Domenico Arena

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA IL 11 NOVEMBRE 2025



Campionato Under 17 - S.S. 2025/2026

1^ Giornata Andata

BRANCALEONE	PRO PELLARO	Lun. 24.11.2025 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	MELITO	Sab. 29.11.2025 ore 15.00
POL.BAGALADI	PGS OR.SALESIANO	Lun. 24.11.2025 ore 15.00
ACADEMY REGGIO	POL. MELITESE	Sab. 29.11.2025 ore 17.30
RIPOSA	CATONA CALCIO	

2^ Giornata Andata

POL. MELITESE	CATONA CALCIO	Mar. 2.12.2025 ore 14.30
PGS OR.SALESIANO	ACADEMY REGGIO	Mer. 3.12.2025 ore 15.00
MELITO	POL.BAGALADI	Gio. 4.12.2025 ore 15.00
PRO PELLARO	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Mar. 2.12.2025 ore 17.00
RIPOSA	BRANCALEONE	

3^ Giornata Andata

POL.LIB.T.MAESTRELLI	BRANCALEONE	Sab. 13.12.2025 ore 15.00
POL.BAGALADI	PRO PELLARO	Lun. 8.12.2025 ore 15.00
ACADEMY REGGIO	MELITO	Sab. 13.12.2025 ore 17.30
CATONA CALCIO	PGS OR.SALESIANO	Dom. 9.12.2025 ore 9.00
RIPOSA	POL. MELITESE	

4^ Giornata Andata

PGS OR.SALESIANO	POL. MELITESE	Mer. 17.12.2025 ore 15.00
MELITO	CATONA CALCIO	Gio. 18.12.2025 ore 15.00
PRO PELLARO	ACADEMY REGGIO	Mar. 16.12.2025 ore 17.00
BRANCALEONE	POL.BAGALADI	Lun. 15.12.2025 ore 15.00
RIPOSA	POL.LIB.T.MAESTRELLI	

5^ Giornata Andata

POL.BAGALADI	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Lun. 22.12.2025 ore 15.00
ACADEMY REGGIO	BRANCALEONE	Sab. 20.12.2025 ore 17.30
CATONA CALCIO	PRO PELLARO	Dom. 21.12.2025 ore 9.00
POL. MELITESE	MELITO	Mar. 23.12.2025 ore 14.30
RIPOSA	PGS OR.SALESIANO	

6^ Giornata Andata

MELITO	PGS OR.SALESIANO	Gio. 15.01.2026 ore 15.00
PRO PELLARO	POL. MELITESE	Mar. 13.01.2026 ore 17.00
BRANCALEONE	CATONA CALCIO	Lun. 12.01.2026 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	ACADEMY REGGIO	Sab. 10.01.2026 ore 15.00
RIPOSA	POL.BAGALADI	

7^ Giornata Andata

ACADEMY REGGIO	POL.BAGALADI	Mer. 21.01.2026 ore 14.45
CATONA CALCIO	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Dom. 18.01.2026 ore 9.00
POL. MELITESE	BRANCALEONE	Mar. 20.01.2026 ore 14.30
PGS OR.SALESIANO	PRO PELLARO	Mer. 21.01.2026 ore 15.00
RIPOSA	MELITO	

8^ Giornata Andata

PRO PELLARO	MELITO	Mar. 27.01.2026 ore 17.00
BRANCALEONE	PGS OR.SALESIANO	Lun. 26.01.2026 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	POL. MELITESE	Sab. 24.01.2026 ore 15.00
POL.BAGALADI	CATONA CALCIO	Lun. 26.01.2026 ore 15.00
RIPOSA	ACADEMY REGGIO	

9^ Giornata Andata

CATONA CALCIO	ACADEMY REGGIO	Dom. 1.02.2026 ore 9.00
POL. MELITESE	POL.BAGALADI	Dom. 1.02.2026 ore 15.00
PGS OR.SALESIANO	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Mer. 4.02.2026 ore 15.00
MELITO	BRANCALEONE	Gio. 5.02.2026 ore 15.00
RIPOSA	PRO PELLARO	



F.I.G.C. – DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA – L.N.D.

Campionato Under 17 - S.S. 2025/2026



1^ Giornata Ritorno

PRO PELLARO	BRANCALEONE	Mar. 10.02.2026 ore 17.00
MELITO	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Gio. 12.02.2026 ore 15.00
PGS OR.SALESIANO	POL.BAGALADI	Mer. 11.02.2026 ore 15.00
POL. MELITESE	ACADEMY REGGIO	Mar. 10.02.2026 ore 14.30
RIPOSA	CATONA CALCIO	

2^ Giornata Ritorno

CATONA CALCIO	POL. MELITESE	Dom. 15.02.2026 ore 9.00
ACADEMY REGGIO	PGS OR.SALESIANO	Dom. 15.02.2026 ore 9.00
POL.BAGALADI	MELITO	Lun. 16.02.2026 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	PRO PELLARO	Sab. 21.02.2026 ore 15.00
RIPOSA	BRANCALEONE	

3^ Giornata Ritorno

BRANCALEONE	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Lun. 23.02.2026 ore 15.00
PRO PELLARO	POL.BAGALADI	Mar. 24.02.2026 ore 17.00
MELITO	ACADEMY REGGIO	Gio. 26.02.2026 ore 15.00
PGS OR.SALESIANO	CATONA CALCIO	Mer. 25.02.2026 ore 15.00
RIPOSA	POL. MELITESE	

4^ Giornata Ritorno

POL. MELITESE	PGS OR.SALESIANO	Dom. 1.03.2026 ore 15.00
CATONA CALCIO	MELITO	Dom. 1.03.2026 ore 9.00
ACADEMY REGGIO	PRO PELLARO	Sab. 7.03.2026 ore 17.30
POL.BAGALADI	BRANCALEONE	Lun. 2.03.2026 ore 15.00
RIPOSA	POL.LIB.T.MAESTRELLI	

5^ Giornata Ritorno

POL.LIB.T.MAESTRELLI	POL.BAGALADI	Sab. 14.03.2026 ore 15.00
BRANCALEONE	ACADEMY REGGIO	Lun. 16.03.2026 ore 15.00
PRO PELLARO	CATONA CALCIO	Mar. 10.03.2026 ore 17.00
MELITO	POL. MELITESE	Gio. 12.03.2026 ore 15.00
RIPOSA	PGS OR.SALESIANO	

6^ Giornata Ritorno

PGS OR.SALESIANO	MELITO	Mer. 18.03.2026 ore 15.00
POL. MELITESE	PRO PELLARO	Mar. 17.03.2026 ore 14.30
CATONA CALCIO	BRANCALEONE	Dom. 22.03.2026 ore 9.00
ACADEMY REGGIO	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Dom. 22.03.2026 ore 9.00
RIPOSA	POL.BAGALADI	

7^ Giornata Ritorno

POL.BAGALADI	ACADEMY REGGIO	Lun. 13.04.2026 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	CATONA CALCIO	Sab. 11.04.2026 ore 15.00
BRANCALEONE	POL. MELITESE	Lun. 13.04.2026 ore 15.00
PRO PELLARO	PGS OR.SALESIANO	Mar. 14.04.2026 ore 17.00
RIPOSA	MELITO	

8^ Giornata Ritorno

MELITO	PRO PELLARO	Gio. 23.04.2026 ore 15.00
PGS OR.SALESIANO	BRANCALEONE	Mer. 22.04.2026 ore 15.00
POL. MELITESE	POL.LIB.T.MAESTRELLI	Mar. 21.04.2026 ore 14.30
CATONA CALCIO	POL.BAGALADI	Dom. 26.04.2026 ore 9.00
RIPOSA	ACADEMY REGGIO	

9^ Giornata Ritorno

ACADEMY REGGIO	CATONA CALCIO	Sab. 2.05.2026 ore 17.30
POL.BAGALADI	POL. MELITESE	Lun. 4.05.2026 ore 15.00
POL.LIB.T.MAESTRELLI	PGS OR.SALESIANO	Sab. 2.05.2026 ore 15.00
BRANCALEONE	MELITO	Lun. 4.05.2026 ore 15.00
RIPOSA	PRO PELLARO	



ANNUARIO CAMPIONATO UNDER 17– S.S. 2025/2026



A.S.D. ACADEMY REGGIO Campo da giuoco: Campo da giuoco: LONGHI BOVETTO (455)	Matr.949901 LOC. PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI
A.P.D. BRANCALEONE Campo da giuoco: COMUNALE "BORRELLO" (387)	Matr. 7670 VIA CONTRADA CORDOVA	BRANCALEONE
A.S.D. CATONA CALCIO Campo da giuoco: COMUNALE "NINO LO PRESTI" (461)	Matr. 945498 CONTRADA SANTA DOMENICA	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.
A.S.D. MELITO Campo da giuoco: COMUNALE "SAVERIO SPINELLA" (142)	Matr.937972 S.S. 106 LOC. MAROSIMONE	MELITO PORTO SALVO
A.S.D. PGS ORATORIO SALESIANO Campo da giuoco: da definire	Matr.963626	
ASD POL. LIBERTAS TOMMASO MAESTRELLI Campo da giuoco: "G. ALIQUO" (75)	Matr. 963852 VIA MINIERA	REGGIO CALABRIA /GALLINA
A.S.D. POLISPORTIVA BAGALADI Campo da giuoco: COMUNALE "T. ABENAVOLI" (380)	Matr. 955604 VIA MULINO	BAGALADI
ASD POLISPORTIVA MELITese Campo da giuoco: COMUNALE "SAVERIO SPINELLA" (142)	Matr. 964470 S.S. 106 LOC. MAROSIMONE	MELITO PORTO SALVO
PRO PELLARO Campo da giuoco: LONGHI BOVETTO (455)	Matr.922715 LOC. PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI